



SELEZIONE DI UNA SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO (SGR) PER LA GESTIONE DEL FONDO DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE DI TIPO CHIUSO DI DIRITTO ITALIANO "CITTA' DI VENEZIA", PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI VENEZIA. CIG: 6179527300.

QUESITI

1) DOMANDA

Si chiedono chiarimenti in merito alla dichiarazione n. 15 dell'Allegato A, ovvero "*15. di essere in possesso dell'autorizzazione, con riferimento agli Operatori rientranti nel campo applicativo dell'art. 37 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78, rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del medesimo articolo, secondo le modalità e i termini stabiliti dal decreto del Ministero dell'economia*". L'autorizzazione cui si fa riferimento pare riservata ai soli soggetti residenti o domiciliati in paesi cd. Black list che intendano partecipare a gare d'appalto in Italia. Si chiede pertanto di confermare che tale dichiarazione può essere omessa nel caso di società residenti e domiciliate in Italia.

RISPOSTA

Si conferma che la dichiarazione di cui al punto 15 dell'allegato A si riferisce ai soli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi cd black list e pertanto può essere omessa da parte degli operatori economici residenti/domiciliati in Italia.

2) DOMANDA

Si chiedono chiarimenti in merito a quanto previsto al punto 2.14 dell'avviso pubblico, ove si richiede di produrre quale documentazione amministrativa "*i documenti e/o le dichiarazioni specificate nei successivi punti 2.2 e 2.3*": quali sono i documenti richiesti nel punto 2.3?

RISPOSTA

la documentazione e le dichiarazioni di cui al punto **2.3** dell'avviso riguardano la seconda fase della procedura e pertanto nulla deve essere allegato in questa fase.

3) DOMANDA

Relativamente al Fondo Città di Venezia, è possibile avere il regolamento di gestione vigente ed il rendiconto di gestione al 31 Dicembre 2014 ?

RISPOSTA

Entrambi sono pubblicati al seguente indirizzo

<http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/80737>

4) DOMANDA

È ammessa la partecipazione di soggetti collegati fra loro e riuniti in un'unica impresa di rete partecipante alla procedura?

RISPOSTA

Si ritiene non sia ammissibile la partecipazione di soggetti collegati tra loro e riuniti in un'unica impresa di rete anche nel caso di rete di imprese dotate di organo comune e di soggettività giuridica poichè in questa ipotesi l'eventuale consorzio/rete non potrebbe essere iscritto all'Albo delle SGR tenuto presso la Banca d'Italia (requisito essenziale di ammissione) ai sensi dell'art. 34 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 che prevede solo ed esclusivamente la forma della Società per Azioni. A maggior ragione tale esclusione riguarda le reti d'impresе dotate di organo comune con poteri di rappresentanza ma prive di soggettività giuridica e le reti d'impresе dotate di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune. Si precisa inoltre che trattandosi di un servizio finanziario ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. d) del d.lgs 163/2006 non si applicano le norme del codice dei contratti.